



Comune di Fuscaldo

87024 - Provincia di Cosenza



R.P.N. 603 del 28/07/2017

ORDINANZA N. 26 del 28/07/2017

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine da asporto all'interno dell'area pubblica interessata alla realizzazione della manifestazione denominata "FUSCALDO ALICI IN FESTIVAL".

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha organizzato la settima edizione della manifestazione denominata "FUSCALDO ALICI IN FESTIVAL" che si svolgerà a Fuscaldo Marina dal 29 luglio al 02 Agosto 2017 con eventi ed esposizioni organizzati all'interno dell'area di Via Giovanni Amendola e Lungomare San Francesco, che verrà chiuso al traffico veicolare;

Considerato che tale iniziativa, richiamerà, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutta l'area interessata alla manifestazione;

Vista la nota n. 49375 del 28/6/2017 con la quale la Prefettura di Cosenza ha trasmesso la circolare emanata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dott. Gabrielli sui provvedimenti che devono essere preventivamente adottati affinché la pubblica manifestazione possa tenersi;

Dato atto degli indirizzi espressi nelle riunioni svolte per l'organizzazione, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in lattine di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento all'area oggetto della manifestazione con decorrenza dalle ore 20,00 di Sabato 29 Luglio e fino alle ore 02,00 di Giovedì 3 Agosto 2017;

Visto l'art. 54 del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773 e s.m.i. approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

ORDINA

- 1) E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in lattine è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) Per gli esercizi a posto fisso ricadenti nell'area oggetto della manifestazione e più specificatamente : Via Luigi De Seta, Via Giovanni Amendola, Piazzetta San Francesco, Lungomare San Francesco, Piazzetta del Pescatore, Via Margellina e Via Maggiore Alfonso Vaccari, è fatto divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione potrà avvenire trattenendo la bottiglia in vetro o lattina a cura del responsabile dell'esercizio che dovrà provvedere allo smaltimento differenziato;
- 3) I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia nell'aria interessata dalle ore 20,00 alle ore 02,00 di ogni sera da Sabato 29 Luglio 2017 a Giovedì 3 Agosto 2017;
- 4) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a : min. Euro 50,00 - max Euro 500,00.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Online e sul Sito Ufficiale del Comune di Fuscaldo;

La trasmissione della presente ordinanza:

Al Comando Carabinieri stazione di Fuscaldo

Al Comando Polizia Municipale di Fuscaldo

Al Prefetto di Cosenza

Il Sindaco

Arch. Gianfranco Ramundo